COMMISSIONE VI

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

V.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 2 DICEMBRE 1953

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARTINO GAETANO

INDICE

PAG.

Comunicazione del Presidente:

PRESIDENTE 31

Proposta di legge (*Seguito della discussione*):

LEONE e MAZZA: Estensione della legge 18 dicembre 1951, n. 1515, a coloro che hanno subito persecuzioni razziali o politiche. (87) 31

PRESIDENTE 31, 35
BERTINELLI, *Relatore* 32, 33
SEGNI, *Ministro della pubblica istruzione* 33, 35
NATTA 33
EBNER 34
PITZALIS 34
ERMINI 35
LOZZA 35

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

MORELLI ed altri: Ruolo organico del personale direttivo ed ispettivo per le scuole elementari. (44) 35

PRESIDENTE 35, 37, 38, 39
BADALONI MARIA, *Relatore* . . . 36, 38, 39
MORELLI 37
LOZZA 37, 38, 39
EBNER 37
SEGNI, *Ministro della pubblica istruzione* 38
MARZANO 38
VETRONE 39

Votazione segreta:

PRESIDENTE 39

La seduta comincia alle 10.

GOTELLI ANGELA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che partecipa alla seduta, per la discussione della proposta di legge n. 44, il deputato Morelli in qualità di proponente della proposta stessa.

Seguito della discussione della proposta di legge dei deputati Leone e Mazza: Estensione della legge 18 dicembre 1951, n. 1515, a coloro che hanno subíto persecuzioni razziali o politiche. (87).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Leone e Mazza: Estensione della legge 18 dicembre 1951, n. 1515, a coloro che hanno subìto persecuzioni razziali o politiche.

Come i colleghi ricordano, la discussione di questa proposta di legge fu sospesa, su richiesta dell'onorevole relatore, per la formulazione di un nuovo testo dell'articolo unico. Il relatore ha ora presentato questo nuovo testo, di cui do lettura:

« Le disposizioni della legge 18 dicembre 1951, n. 1515, si applicano anche a coloro che, avendo conseguito in Germania o in Austria

uno dei titoli di studio previsti dalla legge stessa, si siano trasferiti in Italia per persecuzioni politiche o razziali ed abbiano, dopo il 30 aprile 1946, ottenuta la cittadinanza italiana.

La presentazione delle domande di cui al secondo comma dell'articolo 3 della legge 18 dicembre 1951, n. 1515, deve essere effettuata entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

Prego l'onorevole relatore di illustrarlo.

BERTINELLI, *Relatore*. Come i colleghi sanno, la proposta di legge Leone e Mazza si propone di estendere a coloro che hanno subito persecuzioni razziali o politiche le disposizioni della legge 18 dicembre 1951, n. 1515. Per avere quindi ben presente l'oggetto della nostra discussione, occorre ricordare il testo della legge 18 dicembre 1951 e la discussione avvenuta nella nostra Commissione nella seduta del 14 ottobre 1953.

La legge 18 dicembre 1951 riguarda i cittadini italiani (in genere alto-atesini o della Venezia Giulia) che nel 1938 e nel 1939 hanno optato per la Germania e poi, nel 1946, a guerra finita, hanno rioptato per l'Italia riacquistando la cittadinanza italiana e che in quel periodo, cioé dal 1938 al 1946, hanno conseguito in Austria o in Germania, presso istituti superiori o università specificamente indicate in un elenco redatto dal Ministero della pubblica istruzione, un titolo accademico avente valore legale nel paese di emissione. Orbene, costoro possono ottenere presso una università italiana o un istituto superiore italiano l'equivalente titolo accademico previo esame o senza esame, a seconda che quel titolo accademico sia compreso o meno in un certo elenco del Ministero della pubblica istruzione.

L'attuale proposta di legge vuole estendere questi benefici a coloro che hanno subito persecuzioni razziali o politiche. Senonché, contro la proposta di legge Leone e Mazza furono mosse, nella seduta del 14 ottobre, allorché ne iniziammo l'esame, diverse obiezioni, che io mi permetto di richiamare all'attenzione della Commissione.

Prima obiezione: non è possibile parlare di una estensione della legge 18 dicembre 1951 ai perseguitati razziali o politici perché, mentre la legge suddetta riguarda esclusivamente cittadini originariamente italiani che hanno rinunziato alla nostra cittadinanza, optando per la Germania dove vi hanno conseguito un titolo di studio, e l'hanno poi riacquistata, l'attuale proposta di legge riguarda invece stranieri che hanno conseguito in patria il titolo di studio e che successivamente per persecuzioni politiche o razziali sono venuti in Italia. In sostanza, si dice, non si vede per quale ragione costoro non debbano seguire, per il riconoscimento del loro titolo di studio, la procedura normale stabilita dal Ministero della pubblica istruzione per gli stranieri in genere.

Non mi sembra che questa obiezione abbia quella fondatezza che essa mostra di avere a prima vista. Vi è una ragione per cui costoro devono avere un trattamento di favore rispetto agli altri stranieri: costoro sono dei perseguitati che hanno scelto l'Italia come loro seconda patria, hanno acquistato la cittadinanza italiana. È quindi opportuno che essi ricevano un trattamento di particolare favore.

Si dice: ma costoro verrebbero a godere di un trattamento uguale a quello dei rioptanti. Ma è giusto che sia così perché, senza voler fare ora del vieto nazionalismo, bisogna ricordare che i rioptanti erano dei cittadini italiani che ad un certo momento hanno deliberatamente rinunciato alla cittadinanza italiana per un'altra e che poi, essendo caduti dalla padella nella brace, sono voluti tornare. E se noi abbiamo dato un trattamento di favore a queste pecorelle smarrite, è sempre giusto darlo ai preseguitati.

Seconda obiezione: non è possibile richiamare la legge del 1951, perché, mentre essa si riferiva esclusivamente a titoli conseguiti in Germania o in Austria, questa nuova proposta di legge si riferisce a titoli di studio che lo straniero ha conseguito nello stato di origine, quindi in qualsiasi stato, compresi quelli con cui non abbiamo rapporti di reciprocità, e quelli che non dànno completo affidamento di serietà nel rilascio di tutti i titoli accademici o di alcuni di essi.

Ora, questa obiezione è fondata. Io quindi propongo che tale concessione venga fatta solamente a quegli stranieri, divenuti poi cittadini italiani, i quali abbiano conseguito il titolo di studio in Austria o in Germania e presso quei determinati istituti, rimanendo quindi nei limiti della legge del 1951.

Terza obiezione: il fatto che il titolo possa essere stato conseguito anche prima del 1940, cioè anche in un periodo in cui non era in atto la persecuzione razziale, esclude in molti casi che lo straniero possa essere considerato come perseguitato. Ma qui non si deve aver riguardo al periodo in cui fu conseguito il titolo accademico, ma si deve avere riguardo all'esistenza di una persecuzione che ha impe-

dito agli interessati di aprirsi una strada, di farsi una loro vita, di godere dei benefici del titolo di studio.

Quarta obiezione: specificazione delle categorie. Nei precedenti legislativi che prevedono un trattamento particolare per i perseguitati politici e razziali, le categorie sono espressamente configurate e limitate. Bisognerebbe quindi, quanto meno, fare riferimento a tale precedente legislazione al riguardo. Ora, io non ho trovato quali siano precisamente questi strumenti giuridici che specificano o limitano tali categorie. Comunque, se tali precedenti legislativi vi sono, noi possiamo anche attenerci ad essi, così da limitare l'applicazione della legge a coloro che, *secundum legem*, sono considerati perseguitati politici e razziali.

Quinta obiezione: circa l'abilitazione all'esercizio delle attività professionali, bisognerà essere particolarmente prudenti anche per evitare che in forza della legge proposta talune categorie di stranieri vengano ad essere troppo avvantaggiate nei confronti di consimili categorie italiane, come potrebbe avvenire, ad esempio, per gli odontoiatri che all'estero sono abilitati attraverso una differente procedura.

Ora, l'obiezione è fondata, ma si può rispondere che vi saranno gli esami integrativi; inoltre noi potremo disporre che per la concessione del titolo di abilitazione si devono seguire le norme per la concessione dell'abilitazione professionale esistenti in Italia. Noi diciamo insomma semplicemente: le stesse norme che valgono in Italia vengono estese a coloro che si trovano nelle condizioni previste dalla proposta di legge.

Io penso, pertanto, che la proposta di legge in discussione, modificata, quanto al primo comma, nei termini che mi permetto di rileggervi, possa essere approvata dalla Commissione:

« Le disposizioni della legge 18 dicembre 1951, n. 1515, si applicano anche a coloro che, avendo conseguito in Germania o in Austria uno dei titoli previsti dalla legge stessa, si siano trasferiti in Italia per persecuzioni razziali o politiche ed abbiano, dopo il 30 aprile 1946, ottenuto la cittadinanza italiana ».

SEGNI, *Ministro della pubblica istruzione*. E perché dopo il 30 aprile 1946?

BERTINELLI, *Relatore*. È la data già riportata nella legge del 1951: si sono voluti escludere coloro che non avevano subìto persecuzioni politiche e razziali.

SEGNI, *Ministro della pubblica istruzione*. Proporrei di sostituire con il settembre 1943.

BERTINELLI, *Relatore*. La preoccupazione è stata quella di escludere coloro che abbiano fruito di una particolare situazione di favore da parte del fascismo per meriti nazisti.

SEGNI, *Ministro della pubblica istruzione*. Farei anche un'altra proposta: non vedo il motivo di limitarsi all'Austria e alla Germania; la persecuzione è avvenuta anche in altri stati.

BERTINELLI, *Relatore*. Si potrebbe dire: « avendo conseguito uno dei titoli previsti dalla legge stessa », sopprimendo le parole « in Germania o in Austria ».

SEGNI, *Ministro della pubblica istruzione*. Benissimo.

NATTA. Noi ci troviamo di fronte ad una modificazione veramente radicale. Si tratta di una nuova proposta e quindi da parte nostra sorge l'esigenza di meditarla meglio, di vedere con precisione quali siano i termini del testo che ci si presenta, anche se il problema è stato già discusso in una seduta precedente e nella passata legislatura.

Restano poi, anche indipendentemente da ciò, in noi le perplessità che avevamo espresso nella scorsa seduta. Sono perplessità che riguardano la proposta in sé; non so francamente quale utilità ci sia in un provvedimento di questo genere. Noi abbiamo una procedura normale per i cittadini italiani che abbiano conseguito un titolo di studio all'estero. Io non vedo perciò il motivo per cui dobbiamo fare una proposta di legge di questa natura. Si tratta di stranieri che sono diventati cittadini italiani: seguano la procedura normale. Hanno conseguito dei titoli all'estero: si tratterà di vedere per essi, caso per caso, così come si prevede per gli altri cittadini italiani, se il titolo che hanno conseguito può essere riconosciuto in Italia e se tale riconoscimento debba essere condizionato al superamento di determinate prove.

Ma pare quindi che tale proposta sia superflua e noi non riusciamo francamente a renderci conto dei motivi che possono averla ispirata. Sono oggi cittadini italiani, anche se erano degli stranieri, coloro che la proposta stessa agevolerebbe: seguano, ripeto, la procedura prevista per i cittadini italiani.

Si suggerisce di limitare il beneficio a coloro che hanno conseguito il titolo accademico in Germania o in Austria. E perché? Per riallacciarsi, si dice, alla legge precedente. Ma quella aveva particolari motivi di prevedere la disposizione entro quei limiti, giacché

si trattava di sanare una situazione particolare che si era creata nel nostro paese. Ma oggi questi motivi, per coloro che sono divenuti cittadini italiani, non sussistono.

Sia, quindi, per queste ragioni di carattere generale, sia per le limitazioni che si vorrebbero stabilire (e non è poi detto se i titoli conseguiti in Germania o in Austria dovrebbero essere stati ottenuti da cittadini tedeschi o austriaci o di altri paesi) noi siamo contrari a questa proposta di legge.

Circa ancora le categorie dei perseguitati politici e razziali, si tratta di termini particolari che dovrebbero essere richiamati. Ma c'è comunque un problema di fondo e noi riteniamo che non vi sia alcuna ragione di addivenire ad un procedimento particolare, in quanto c'è una procedura regolare prevista per i cittadini italiani. Se vi sono dei cittadini italiani che si trovano in questa situazione, in qualsiasi paese abbiano conseguito il titolo di studio, seguano la procedura normale e potranno veder risolto il loro problema.

EBNER. Vorrei cercare di dissipare i dubbi che rendono perplesso il collega che mi ha preceduto.

Per comprendere la portata dell'attuale proposta di legge, occorre richiamarsi alla legge del 1951, che parlava genericamente del riconoscimento dei titoli di studio conseguiti in Austria e in Germania. Per il riconoscimento di alcuni di essi non occorreva l'esame di integrazione, mentre per altri si seguiva la procedura che vale per tutti i cittadini italiani. Per i titoli che possono essere riconosciuti senza esame di integrazione si è stati molto cauti e sono stati ammessi, nel decreto di attuazione, emanato nel luglio del 1952, soltanto quattro titoli: le lauree in medicina, in veterinaria, in ingegneria e in agraria. Ora non vedo la ragione per cui non si possa estendere questo riconoscimento a vantaggio di tutti i cittadini, indistintamente, che abbiano conseguito gli stessi titoli. In questo senso io mi ero ripromesso appunto di presentare un emendamento estensivo.

L'onorevole Natta si è chiesto perché non si segue la procedura normale. La ragione è molto semplice. Questi cittadini hanno conseguito la laurea 10-15 anni fa, per cui, pur avendo sempre lodevolmente esercitato la loro professione, è impossibile che siano sottoposti a un esame teorico a tanti anni dal termine degli studi. Il Ministero ha fatto molto bene a riconoscere questi titoli senza esame di integrazione, poiché essi sono stati conseguiti presso università famose anche all'estero.

Ho parlato del mio emendamento con alcuni colleghi. Gli uni mi hanno detto che sarebbe giusto estendere il riconoscimento a tutti i cittadini italiani. Altri dicono che ciò non sarebbe giusto. Io potrei anche essere d'accordo con questi ultimi, perché forse non tutti si sono trovati nella stessa situazione. I cittadini italiani di lingua tedesca, invece, si sono tutti trovati, più o meno, nella stessa situazione derivata dai fatti bellici e politici del tempo; e ciò indipendentemente dall'opzione. Voglio farvi un esempio per dimostrarvi quali effetti siano scaturiti dalla legge n. 1515. Si è verificato il caso che Tizio, che si è trovato a Innsbruck a studiare, vede riconosciuto il suo titolo perché lo ha conseguito 8 giorni prima del riacquisto della cittadinanza. Caio, invece, che per una ragione banalissima ha conseguito il titolo 8 giorni più tardi, non si vede riconosciuto lo stesso titolo solo per il fatto di averlo conseguito con 8 giorni di ritardo sul riacquisto della cittadinanza. Ora non mi sembra giusto che il primo possa ottenere il riconoscimento senza esame di integrazione, mentre l'altro non possa godere dello stesso beneficio sol perché ha conseguito il titolo con 8 giorni di ritardo.

Bisogna inoltre considerare i cittadini italiani di lingua tedesca che non hanno optato: mi parrebbe più che giusto che a quelli fra essi che avessero conseguito un titolo fosse esteso questo riconoscimento.

Si tratta di sanare alcune posizioni che si sono venute a creare in seguito ad eventi eccezionali. Per il futuro provvederanno gli accordi culturali. Simili accordi sono stati già conclusi con l'Austria e con la Germania; attendono solo l'approvazione del Parlamento.

PITZALIS. L'onorevole relatore ha presentato un nuovo progetto tenendo conto delle osservazioni che erano state fatte in Commissione. Il relatore si è preoccupato di mantenersi nel solco della vigente legislazione, di rispettare cioè quelli che sono i principî fondamentali che regolano, in Italia, il riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero. Quindi non si tratta che di una correzione della presente proposta.

Nessuna perplesità può sorgere di fronte a questa proposta, né perplessità possono sorgere neanche quando questa concessione si volesse estendere ai perseguitati politici o razziali che abbiano conseguito titoli in altri Stati che non siano l'Austria e la Germania, sempre che si tratti di titoli riconosciuti e per i quali viga il sistema della reciprocità.

Si dice: sono cittadini italiani e quindi devono seguire la trafila normale. Io dico: sono

dei cittadini italiani, sì, ma hanno la qualifica speciale di perseguitati politici o razziali. Pertanto noi riteniamo che a costoro possa essere fatto un trattamento particolare in base al principio etico che ha informato anche il precedente provvedimento.

ERMINI. Ho compreso benissimo le osserbazioni fatte dall'onorevole relatore. Ho anche compreso le osservazioni dell'onorevole Ebner per quanto riguarda gli alto-atesini che, pur non avento optato per la Germania, si trovano in condizioni peggiori di coloro che optarono e presero la laurea in Germania.

Per parte mia vorrei osservare che questa legge tocca interessi che trascendono quelli particolari della pubblica istruzione. Si tratta di una materia che ha grandi riflessi nei rapporti interni e internazionali. Io chiedo se noi, come Commissione della pubblica istruzione, abbiamo la piena facoltà di varare una legge di questo genere. È una domanda che rivolgo specialmente al Governo. Io penso che bisognerebbe interpellare anche altre Commissioni, che sono interessate al provvedimento.

LOZZA. Nella scorsa seduta, l'onorevole relatore si era giustamente preoccupato di quegli italiani che erano stati costretti dalle persecuzioni politiche o razziali a rifugiarsi all'estero e ivi avevano conseguito dei titoli, tanto che egli pensava che il provvedimento dovesse avere questo significato. Ma l'oggetto della proposta è un altro.

Adesso rispondo all'onorevole Pitzalis. Quando sono stati stabiliti i provvedimenti in favore dei perseguitati politici e razziali dal fascismo non ci si è accontentati di una formula generica, ma si sono fissate delle precise categorie e chi non rientra in quelle categorie non è considerato perseguitato politico o razziale.

Il collega Pitzalis adduce invece un'osservazione di carattere generale: ma in base a che cosa dobbiamo stabilire ciò ? In base a un concetto, come egli dice, etico, o in base a un provvedimento di legge ? È un problema grave. Io mi trovo pertanto d'accordo con i colleghi onorevole Natta e onorevole Ermini e raccomando piuttosto al Ministero che si rientri nella normalità. Ci sono le tabelle di equipollenza o non ci sono ? Gli esami di integrazione vengono fatti o no ? Di fronte alla richiesta d'ogni cittadino italiano, si procede con tutta la doverosa serietà ?

Se il Ministero si preoccupa veramente, in questo settore, di compiere il suo dovere, noi possiamo anche accettare quello che il Ministero propone. Mi pare però che questa legge ci porterebbe a una situazione peggiore di quella attuale. E se si vuole esaminare tutta la questione del riconoscimento dei titoli di studio, allora io dico – e mi dispiace di doverlo dire – che questo sarebbe un provvedimento di disordine, non di ordine. Quindi o lo si respinge, o lo si rinvia ad un progetto di legge più completo e generale.

SEGNI, *Ministro della pubblica istruzione.* Onorevoli colleghi, io mi permetto di far osservare alla Commissione che la legge del 1951 e il decreto precedente del 1948 su cui la legge del 1951 è fondata sono stati emanati su proposta del Presidente del Consiglio, di concerto col Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia; ma il Ministro della pubblica istruzione non è mai entrato in questi provvedimenti, salvo che per la loro attuazione. Questo dimostra che tale provvedimento è veramente di importanza generale: ed infatti il Ministero dell'interno vi entra per quello che riguarda le professioni sanitarie e il Ministero della giustizia per quanto riguarda l'esercizio in genere delle professioni.

Sento quindi il dovere di chiedere che questa Commissione voglia udire al riguardo il parere della Commissione della Giustizia e di quella degli Interni, giacché noi con questo provvedimento non verremmo soltanto ad estendere la legge del 1951 relativamente al riconoscimento del titolo accademico, ma anche per quello che riguarda l'esercizio professionale.

Con la consultazione di queste due Commissioni, il provvedimento potrà avere quella maggiore estensione e quel maggiore approfondimento che l'onorevole Lozza auspicava.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, può restare stabilito che sarà richiesto sulla proposta in esame il parere della Commissione Interni e di quella della Giustizia e che il seguito della discussione è rinviato in attesa dei richiesti pareri.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione della proposta di legge dei deputati Morelli ed altri: Ruolo organico del personale direttivo ed ispettivo per le scuole elementari. (44).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Morelli, Cappugi, Segni, Da Villa, Badaloni Maria, Buzzi, Titomanlio Vittoria: Ruolo organico del personale direttivo ed ispettivo per le scuole elementari.

La Commissione Finanze e tesoro ha espresso parere favorevole, subordinandolo

ad una modifica all'articolo 4. di cui darà conto il relatore.

Il relatore, onorevole Maria Badaloni, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BADALONI MARIA, *Relatore*. Onorevoli colleghi, l'argomento di questa proposta di legge fu già oggetto di altre due proposte di legge presentate nella passata legislatura, le quali, esaminate congiuntamente, furono approvate da questa Commissione il 25 marzo 1953, mentre il Senato non potè approvarle a causa del suo scioglimento.

Ora, anche da un rapido, sommario esame dell'attuale proposta di legge, si rileva che essa risponde ad una esigenza – che io definisco di logica e di giustizia – determinata dallo sviluppo della carriera del personale insegnante e dirigente della scuola elementare. Infatti, la carriera degli insegnanti si inizia con il grado XII e termina con l'VIII: tre anni di permanenza nel XII, sette nell'XI, otto nel X, dieci nel IX e, all'inizio del ventinovesimo anno, si entra nell'VIII grado.

I direttori didattici attualmente iniziano invece col IX grado, ultimo scatto, e vi permangono quattro anni. Passano poi nell'VIII, dove rimangono per tutto il prosieguo della loro carriera. Gli ispettori scolatici, infine, iniziano con l'VIII grado e vi rimangono 4 anni, passando poi al VII, dove rimangono per tutta la carriera.

Ora, è da notare che i direttori didattici sono, considerando la gerarchia delle funzioni, i diretti superiori dei maestri e gli ispettori lo sono nei confronti dei direttori. È infatti compito dei direttori di curare, fra l'altro, il funzionamento didattico e disciplinare, di assegnare le classi, di dirigere l'opera dei maestri e di sorvegliarli, di compilare i verbali di visita, i fogli informativi, i fogli di qualifica, di infliggere avvertimenti in caso di lievi mancanze. Così gli ispettori nei confronti dei direttori, soprattutto per quanto riguarda il verbale di visita, i fogli informativi e quelli di qualifica.

Accade così che superiori e dipendenti vengano a trovarsi negli stessi gradi: anzi il direttore può trovarsi in posizione inferiore a quella del maestro, se è divenuto direttore prima del compimento della carriera. Per effetto del concorso per direttori in atto, i vincitori dovrebbero retrocedere e andare per quattro anni nell'ultimo scatto del grado IX. Una disposizione che fu presa con il decreto legge 25 febbraio 1948 sanò una identica situazione. La legge che porta i maestri elementari al grado VIII lascia invece i direttori didattici nella stessa condizione. Non si può obiettare che se si continuasse così a sviluppare sempre la carriera dei maestri elementari ci verremmo a trovare sempre nella stessa situazione di reciprocità; infatti finora, non si è trattato per i maestri di un reale sviluppo di carriera in senso ascendente, ma soltanto di una perequazione rispetto agli altri impiegati dello Stato di analoga categoria.

Né si deve obiettare che sarebbe anche per questo provvedimento da attendersi la riforma burocratica, giacché l'attesa non si sa quanto sarebbe lunga e poi, a parte ciò, occorre pur sempre che si dia prima luogo alla perequazione, perché tutti partano dal grado che a ciascuno compete.

Le ragioni, quindi, che militano a favore di questa proposta di legge sono di una evidenza che non lascia dubbio e che mi conforta a non protrarre più a lungo la dimostrazione della sua opportunità.

I direttori permarrebbero dunque, per effetto di questa legge, all'ultimo scatto del grado VIII per il periodo di prova, dopo di che passerebbero al grado VII, nel quale svolgerebbero la loro carriera.

Gli ispettori scolastici sono iscritti nel ruolo al grado VI. Al grado di ispettore scolastico sono promossi, per merito comparativo, i direttori didattici di grado VII che abbiano almeno quattro anni di anzianità in questo grado. L'articolo 2 dà la norma transitoria per l'inquadramento dei direttori didattici e degli ispettori scolastici. Questo personale è collocato nel grado VII secondo l'ordine di anzianità e con l'attribuzione, nel nuovo grado, degli stipendi in relazione ai periodi di anzianità precedentemente compiuti, con la detrazione di un anno. L'anno che si detrae corrisponde al periodo di prova. Mi sembra che l'onorevole Lozza abbia presentato un emendamento tendente a sopprimere le parole: «con la detrazione di anni uno». Faccio osservare che questa disposizione fu messa per una ragione di euritmia. Attualmente il personale rimane, all'atto dell'inquadramento, quattro anni nell'ultimo scatto del grado IX. Per effetto della presente legge rimane nel grado VIII solo per il periodo di prova. Mentre con la legge precedente si procedeva all'inquadramento con la detrazione di quattro anni, nella legge in esame è contemplata la detrazione di un anno, corrispondente al periodo di prova. Essa fu messa per ovviare all'opposizione del Ministero del tesoro, che voleva una più lunga permanenza nel grado precedente, cioè quattro anni. D'altronde con

la nuova proposta non si danneggia né si favorisce nessuno. Gli ultimi direttori didattici di ruolo provengono dal concorso del 1942 e sono stati nominati nei primi di ottobre del 1943; quindi hanno dieci anni di servizio. Con la detrazione di un anno, ne hanno nove. Vanno tutti all'ultimo scatto del grado VII con un anno di anzianità. Quindi l'accettazione della detrazione di un anno non comporta oneri finanziari.

Al testo dell'articolo 4: « *La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1953* » propongo di sostituire: « *La legge ha effetto dal 1° luglio 1952* ». È questo l'emendamento suggerito dalla Commissione Finanze e tesoro, che io stesso avevo avanzato in quella sede.

Vorrei spiegare le ragioni che giustificano l'emendamento. La proposta di legge riguardante il ruolo organico del personale direttivo ed ispettivo per la scuola elementare, che fu già approvata in sede legislativa dalla VI Commissione della Camera il 25 marzo 1953, fissava la decorrenza del provvedimento al 1° luglio 1952 come nell'emendamento da me proposto.

Se la legge avesse potuto essere discussa al Senato, e se fosse stata approvata, come è da supporre con fondatezza, ne avrebbero beneficiato tutti i direttori e ispettori in servizio al 1° luglio 1952.

Dal 1° luglio 1952 al 1° luglio 1953 (e precisamente col 1° novembre 1953) sono stati collocati a riposo 29 ispettori scolastici e 56 direttori didattici. Costoro, giustamente preoccupati per il mancato accoglimento della proposta, ebbero assicurazione che si sarebbe provveduto in seguito alla giusta perequazione. Oggi resterebbero esclusi dal provvedimento in oggetto se la decorrenza fosse fissata al 1° luglio 1953. Il loro numero non è elevato e le condizioni in cui si trovano, (l'importo della pensione per un direttore didattico è identica a quella di un maestro, mentre le funzioni sono diverse), convincono dell'opportunità della loro inclusione e dimostrano a sufficienza la ragione della proposta di emendamento.

Questa opportunità fu evidente anche agli stessi presentatori della proposta attuale (posso dirlo con cognizione di causa). Ma la necessità che la proposta non incontrasse ostacoli, facilmente prevedibili, da parte di chi si fosse soffermato alla indicazione di reperimento dei fondi – capitolo 29 e 34 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1953-54 – per una decorrenza anteriore al 1953 senza aver subito presente l'importo necessario e senza analizzare le possibilità offerte dai capitoli indicati, consigliò di formulare l'articolo 4 così come è e di studiare poi la possibilità dell'emendamento.

Per quanto riguarda il reperimento dei fondi sui capitoli 29 e 34, si è visto, a calcoli fatti, che esso è possibile, e quindi l'emendamento è fondato, tanto che la IV Commissione ha dato il suo parere favorevole. Mi sembra, quindi, che la proposta di legge abbia in sé ogni ragione per essere accolta. Le firme che essa reca non fanno dubitare dell'assenso del Governo; nello stesso tempo confido nell'approvazione della Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MORELLI. Mi associo a quanto ha detto la collega, onorevole Badaloni, in modo così chiaro ed esauriente.

LOZZA. Innanzi tutto concordo con l'onorevole relatore nella sua esposizione.

Vorrei inoltre raccomandare all'onorevole Ministro di espletare i due concorsi in atto. La questione è stata trattata in sede di discussione del bilancio della Pubblica Istruzione. Si tratta di portare a conoscenza la graduatoria del concorso per titoli e di far sostenere al più presto gli esami scritti ai candidati che hanno presentato da anni la domanda al concorso per titoli e per esami. Mi pare che durante la discussione del bilancio della Pubblica Istruzione si sia parlato del mese di novembre; ma questo mese è già terminato. Vorrei che l'onorevole Ministro pronunciasse una parola di assicurazione. Noi chiediamo che si addivenga all'esame scritto.

Per quel che si riferisce al numero dei posti di ispettore, già l'anno scorso osservavamo che 2121 direzioni didattiche sono insufficienti, come sono insufficienti le 281 circoscrizioni ispettive. In sede di discussione del bilancio della Pubblica Istruzione abbiamo chiesto un adeguamento di posti e l'onorevole Ministro mi pare che abbia risposto che da parte sua avrebbe fatto tutto il possibile. A questo proposito noi intendiamo presentare il seguente ordine del giorno: « La VI Commissione (Istruzione) della Camera dei Deputati, in occasione della discussione della proposta di legge: « Ruolo organico del personale direttivo ed ispettivo per le scuole elementari », impegna il Ministro della pubblica istruzione a studiare la riorganizzazione e la sistemazione dei circoli didattici in adeguamento alle necessità della scuola elementare e nel senso che vengano affidate a ogni direttore 50 classi ».

EBNER. Vorrei raccomandare all'onorevole Ministro di bandire quanto prima i con-

corsi per direttori didattici per le scuole in lingua tedesca della provincia di Bolzano, concorsi che non sono stati mai espletati. Sappiamo che quelle scuole sono state soppresse nel 1924, per cui non si sono potuti fare concorsi per posti direttivi. Ma le scuole sono state restituite dal 1945; e mentre si sono fatti ormai tre concorsi per insegnanti elementari, i concorsi per direttori didattici non si sono mai espletati. Eppure vi sono molti incaricati i quali, per una disposizione di legge del 1923, avrebbero avuto la possibilità di partecipare a un concorso per soli titoli. Ora, in applicazione di quella disposizione, si dovrebbe bandire in primo luogo un concorso per soli titoli per coloro che si trovano in possesso dei requisiti voluti da quella disposizione di legge. A questi requisiti se ne potrebbe aggiungere un altro: che per almeno cinque anni si sia espletato lodevolmente il servizio di ispettore o di direttore didattico come incaricato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

L'onorevole relatore ha altro da aggiungere, dopo gli interventi dei vari colleghi?

BADALONI MARIA, *Relatore*. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Invito allora l'onorevole Ministro a esprimere l'avviso del Governo.

SEGNI, *Ministro della pubblica istruzione*. Sono d'accordo su questa legge, sia per il testo che per la modificazione proposta dalla Commissione Finanze e tesoro. Anche l'emendamento proposto dall'onorevole Lozza all'articolo 2 è accettabile, in quanto non modifica la situazione finanziaria. Chiedo per ciò alla Commissione di approvare questa proposta di legge.

In quanto al concorso per titoli per direttori didattici, gli atti di tale concorso, che riguarda migliaia di persone, sono alla Corte dei Conti, la quale fa il suo dovere ed esamina fascicolo per fascicolo. Non appena la Corte dei Conti avrà ultimato questo lavoro, saranno pubblicati i risultati: prima, evidentemente no, perché non sono risultati perfezionati.

Circa, poi, il concorso per direttori didattici di lingua tedesca, lo faremo al più presto, ma ancora non abbiamo gli esaminatori, che non è facile trovare in questo delicato campo. Quando poi all'ordine dei giorno, l'ho già accettato in sede di bilancio. Riconosco che il numero degli ispettori e dei direttori didattici è oggi insufficiente, dato l'aumento delle classi dal 1945 in poi. Questo numero, quindi, che è ancora quello dell'anteguerra, deve essere elevato. Anche se non si arriverà a un direttore per ogni 50 classi, come il collega ha auspicato, il che ci porterebbe troppo in là con la spesa, io mi batterò per ottenere dal Tesoro i fondi necessari.

LOZZA. E il problema del compenso ai commissari d'esame come intende affrontarlo, onorevole Ministro? Dieci candidati al giorno a 300 lire per candidato sono 3 mila lire al giorno, compenso assolutamente inadeguato.

SEGNI, *Ministro della pubblica istruzione*. Nel nostro bilancio, ella sa bene, il 90 per cento è rappresentato dagli stipendi e solo il restante 10 per cento viene assorbito per i servizi: una somma, quindi, inadeguatissima. Non si può reperire niente. Occorrono quindi nuovi fondi.

MARZANO. Ed ecco la ragione dell'aumento delle tasse scolastiche nelle scuole medie, che si vuol proporre.

SEGNI, *Ministro della pubblica istruzione*. L'ho già proposto e lo sosterrò, ma per un'altra ragione: per l'edilizia scolastica.

PRESIDENTE. Onorevole Lozza, ella ha sentito che il Ministro accetta il suo ordine del giorno. Insiste per la votazione?

LOZZA. Non insisto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo allora all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1.

«Il ruolo organico del personale direttivo ed ispettivo delle scuole elementari, stabilito col decreto-legislativo 25 febbraio 1948, n. 264, è modificato come appresso, in base al numero dei posti fissati dal decreto interministeriale 27 luglio 1950, in applicazione dell'articolo 15 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 maggio 1947, n. 555:

Grado	Qualifica	Posti
VI	Ispettori scolastici . . .	N. 281
VII-VIII	Direttori didattici . . .	» 2.121
		N. 2.402

Ai direttori didattici durante il periodo di prova è attribuito lo stipendio massimo del grado VIII.

Superato il periodo di prova sono promossi al grado VII.

Gli ispettori scolastici sono iscritti nel ruolo al grado VI.

Al grado di ispettore scolastico sono promossi, per merito comparativo, i direttori didattici di grado VII che abbiano almeno quattro anni di anzianità in questo grado».

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi emendamenti, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2:

« Il personale attualmente inquadrato nel grado VIII ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 1948, n. 264, è collocato nel grado VII secondo l'ordine di anzianità e con l'attribuzione nel nuovo grado degli stipendi in relazione ai periodi di anzianità precedentemente compiuti con la detrazione di anni uno.

A detto personale, ai fini della promozione al grado di ispettore scolastico, viene computata l'anzianità di servizio acquisita nei gradi precedenti, compreso il periodo di prova, con la detrazione di un anno.

Il personale attualmente inquadrato nel grado VII ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 1948, n. 264, è collocato nel grado VI secondo l'ordine di anzianità e con l'attribuzione al grado stesso degli stipendi in relazione ai periodi di anzianità compiuti come ispettori di circoscrizione ».

Al primo comma l'onorevole Lozza propone la soppressione delle parole « con la detrazione di un anno ».

LOZZA. Vorrei inoltre proporre che al primo comma, dove è detto: « Il personale », si aggiunga « direttivo » e, al terzo, dove è detto: « Il personale », si aggiunga « ispettivo ». Anche se forse è pleonastico, mi pare sia opportuno precisarlo.

VETRONE. Ho sentito che c'è un altro emendamento all'articolo 4, inteso alla anticipazione di un anno della decorrenza. Mi pare allora che si ridia con l'articolo 4 ciò che vogliamo togliere con l'articolo 2.

BADALONI MARIA, *Relatore*. La detrazione di un anno avviene nella ricostruzione della carriera generale. All'atto dell'inquadramento, viene computato tutto il servizio meno un anno. La decorrenza quindi di cui all'ultimo articolo non ha nulla a che vedere con questo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento soppressivo proposto dall'onorevole Lozza al primo comma.

(*È approvato*).

Pongo in votazione gli emendamenti aggiuntivi proposti dall'onorevole Lozza al primo e al terzo comma.

(*Sono approvati*).

Pongo allora in votazione l'articolo 2, che risulta così modificato:

« Il personale direttivo attualmente inquadrato nel grado VIII ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 1948, n. 264, è collocato nel grado VII secondo l'ordine di anzianità e con l'attribuzione nel nuovo grado degli stipendi in relazione ai periodi di anzianità precedentemente compiuti.

A detto personale, ai fini della promozione al grado di ispettore scolastico, viene computata l'anzianità di servizio acquisita nei gradi precedenti, compreso il periodo di prova.

Il personale ispettivo attualmente inquadrato nel grado VII ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 1948, n. 264, è collocato nel grado VI secondo l'ordine di anzianità e con l'attribuzione al grado stesso degli stipendi in relazione ai periodi di anzianità compiuti come ispettori di circoscrizione».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 3:

«Alla maggiore spesa derivante dalla presente legge si farà fronte con gli stanziamenti di cui ai capitoli 29 e 34 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1953-54».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

ART. 4.

La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1953.

L'onorevole relatore propone invece: « dal 1° luglio 1952 ».

Pongo in votazione l'articolo 4, con lo emendamento del relatore.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge oggi esaminata.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta della seguente proposta di legge:

Morelli ed altri: « Ruolo organico del personale direttivo ed ispettivo per le scuole elementari » (44).

Presenti e votanti. 39
Maggioranza 20
Voti favorevoli 37
Voti contrari 2

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Badaloni Maria, Barbieri Orazio, Bartesaghi, Bernieri, Bertinelli, Buzzi, Caronia, Cavaliere Stefano, Cavallotti, Cinciari Rodano Maria Lisa, Dal Canton Maria Pia, D'Ambrosio, De Lauro Matera Anna, Del Vecchio Guelfi Ada, D'Este Ida, Diecidue, Ebner, Ermini, Gaudioso, Gotelli Angela, Jotti Leonilde, La Rocca, Lozza, Malagugini, Marangone Vittorio, Martino Gaetano, Marzano, Natta, Nicosia, Perdonà, Pitzalis, Romanato, Savio Emanuela, Scaglia Giovambattista, Scalìa Vito, Sorgi, Titomanlio Vittoria, Trabucchi, Vetrone.

La seduta termina alle 11,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
AVV. CORALDO PIERMANI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI